



GALENTIS

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

PARTE GENERALE

| Rev. | Oggetto | Data |
|-------------|--|-------------|
| 0 | Prima emissione | 2015 |
| 1 | Adeguamento in tema di whistleblowing e in riferimento a nuovi reati presupposto (delitti ambientali, corruzione tra privati, impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare,...) | 2019 |
| 2 | Adeguamento in riferimento a nuovi reati presupposto (reati tributari, contrabbando, abuso d'ufficio e peculato) | 2021 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

PARTE GENERALE

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | La Responsabilita' Amministrativa degli Enti | 3 |
| 1.1 | Quadro normativo di riferimento | 3 |
| 1.2 | Esimenti della responsabilit  amministrativa | 4 |
| 1.3 | Efficace attuazione del modello | 5 |
| 1.4 | Tipologia di sanzioni applicabili all'ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 | 5 |
| 1.5 | La situazione di galentis s.r.l. e gli obiettivi che la societ  intende perseguire | 5 |
| 1.6 | L'esonero di responsabilit  dell'ente..... | 8 |
| 1.7 | Disposizioni in materia di Whistleblowing | 8 |
| 1.8 | I c.d. reati presupposto..... | 9 |
| 2 | IL MODELLO | 16 |
| 2.1 | La costruzione e l'aggiornamento del Modello | 16 |
| 2.2 | La funzione del Modello..... | 16 |
| 2.3 | L'adozione del Modello e le successive modifiche | 16 |
| 2.4 | Composizione del Modello..... | 16 |
| 3 | L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)..... | 17 |
| 3.1 | L'Organismo di Vigilanza di Galentis | 17 |
| 3.2 | Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza | 18 |
| 3.3 | Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi e whistleblowing | 19 |
| 3.4 | Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari..... | 20 |
| 4 | LA DIFFUSIONE DEL MODELLO | 21 |
| 5 | Sistema Disciplinare | 21 |
| 5.1 | Funzione del sistema disciplinare | 21 |
| 5.2 | Misure nei confronti di Dipendenti | 21 |
| 5.3 | Misure nei confronti degli Amministratori | 22 |
| 5.4 | Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner | 22 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (società di persone e di capitali *in primis*).

Si tratta di un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti. Tale regime estende la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La portata innovativa del Decreto Legislativo n. 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato da parte di un suo amministratore o dipendente.

Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o a loro vantaggio. Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 è particolarmente severo; infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa, che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano destinatarie.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati informatici;
- c) reati di criminalità organizzata;
- d) delitti contro la fede pubblica;
- e) reati contro l'industria ed il commercio;
- f) reati societari;
- g) reati con finalità di terrorismo;
- h) mutilazioni genitali femminili;
- i) delitti contro la persona;
- j) market abuse;
- k) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio;
- m) delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- n) induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- o) reati in materia ambientale;
- p) reati connessi all'impiego di lavoratori extracomunitari non in regola con il permesso di soggiorno;
- q) reati in materia di razzismo e xenofobia;
- r) frode sportiva;
- s) reati tributari;
- t) contrabbando.

1.2 ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del Decreto stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente - l'Organismo di Vigilanza - con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di sollecitarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza in ordine all'osservanza del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità amministrativa risulta esclusa, qualora prima della commissione del reato l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

1.3 EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Le sanzioni applicabili sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

- interdizione dall'esercizio delle attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

1.5 LA SITUAZIONE DI GALENTIS S.R.L. E GLI OBIETTIVI CHE LA SOCIETÀ INTENDE PERSEGUIRE

Galentis S.r.l. è attiva nel settore della ricerca, della produzione e del commercio, in Italia e all'estero, di materie prime e di prodotti semilavorati per l'industria farmaceutica, nonché di altri prodotti chimici, organici ed inorganici in genere, che trovano varie applicazioni.

La produzione di Galentis S.r.l. avviene per sintesi chimica multistadio. I processi sono discontinui (a batch) e sono condotti in reattori sia dedicati sia non dedicati. La produzione si caratterizza

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | 15/10/2021 Rev.02 |
| | | |

come attività di chimica fine, con quantitativi di prodotti finali relativamente limitati (circa 200 tons/anno). Il processo di produzione consiste in una sequenza di passaggi di sintesi con isolamento delle sostanze intermedie.

Lo stabilimento di Galentis S.r.l., costituito da due fabbricati, si trova nella seconda zona industriale del Comune di Marcon. La superficie complessiva di 8.000 mq è ubicata ad est di Via delle Industrie n. 11.

La società nasce come Galentis S.p.A.- A seguito della fusione per incorporazione avvenuta nel 1999 con la società GRB S.r.l., Galentis S.p.A. ha acquisito l'autorizzazione dal Ministero della Sanità alla produzione di principi farmacologicamente attivi ottenuti mediante sintesi chimica e si è concentrata nel mercato dei fine chemicals e degli A.P.I. (Active Pharmaceutical Ingredients). Nel 2001 Galentis S.p.A. è stata autorizzata dal Ministero della Sanità a produrre principi attivi appartenenti alla classe B 3.2. qualificati come Ormoni steroidei ed analoghi sintetici.

Nel dicembre 2007 la società New G. S.r.l. ha incorporato Galentis S.p.A. e ha assunto la nuova denominazione di Galentis S.r.l.-

Nel febbraio 2012 Galentis S.r.l. è stata incorporata dalla società Specialty Coating Systems SCS Inc. e trasformata in Galentis S.r.l. a socio unico, soggetta all'attività di direzione e controllo di SCS. La nuova proprietà ha come sua attività principale sia la produzione di macchinari per la realizzazione di rivestimenti di prodotti medicali, farmaceutici ed industriali in genere, sia la produzione diretta di tali rivestimenti (così detto *coating*), pertanto SCS ha deciso di cambiare il focus aziendale di Galentis, orientandolo alla produzione delle sostanze di base per la creazione dei predetti rivestimenti e dal 2014 la produzione di Principi Attivi Farmaceutici è stata definitivamente sospesa.

L'amministrazione di Galentis S.r.l. fa capo ad un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato, con ampi poteri di rappresentanza e di amministrazione. L'Amministratore Delegato è tenuto, tra l'altro, ad assolvere tutti gli obblighi di legge gravanti sul datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro e tutti gli obblighi di legge in materia di tutela ambientale. L'Amministratore Delegato dispone dei fondi con firma singola per tutte le operazioni di valore inferiore ad euro 100.000; per le operazioni di valore superiore a detta cifra è necessaria la firma congiunta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato. Per le operazioni di valore compreso tra euro 25.000 ed euro 99.999 l'Amministratore Delegato dovrà essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un altro Amministratore mediante comunicazione scritta.

Il sistema di qualità di Galentis S.r.l. è stato certificato secondo la norma UNI ISO 9001:2008 nel maggio del 2015 e, nel maggio 2018, l'azienda ha conseguito l'adeguamento alla nuova norma ISO 9001:2015. Inoltre, a giugno 2021, la Società ha ottenuto la certificazione afferente la norma UNI CEI EN ISO 13485:2016, relativa ai sistemi di gestione per la qualità dei Dispositivi Medici. Galentis S.r.l. opera altresì in ossequio alle linee guida Good Manufacturing Practises (GMP) o Norme di Buona Fabbricazione (NBF). Le GMP descrivono i metodi, le attrezzature, i mezzi e la gestione delle produzioni per assicurarne gli standard di qualità appropriati. Le GMP impongono di: documentare, tramite apposite registrazioni, ogni aspetto del processo ed ogni operazione; utilizzare personale che abbia ricevuto un'apposita formazione; occuparsi attivamente di pulizia

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

e sanitizzazione; verificare con regolarità il buon funzionamento degli strumenti e dei macchinari; validare i processi; gestire i reclami.

In ossequio alle Norme di Buona Fabbricazione Galentis S.r.l. ha nominato il Responsabile di Quality Assurance, col compito di garantire la documentazione, il controllo e l'efficienza del sistema di qualità. Le attività principali del Responsabile di Quality Assurance, in particolare nelle imprese della filiera farmaceutica, consistono nel verificare che: i medicinali vengano progettati e sviluppati secondo modalità rispettose delle Norme della Buona Fabbricazione e delle Buone Pratiche di Laboratorio; le responsabilità della dirigenza e le operazioni di produzione e controllo siano chiaramente specificate; i farmaci non vengano venduti o forniti a terzi, prima che una persona qualificata abbia certificato che ogni lotto di produzione sia stato prodotto e controllato a norma di quanto prescritto dall'autorizzazione per l'immissione in commercio e da qualunque altro regolamento attinente alla produzione, al controllo e all'approvazione dei medicinali; esista una procedura d'ispezione interna e di verifica della qualità, che consenta di valutare l'efficacia e l'applicabilità del sistema di qualità; tutte le operazioni siano documentate e tracciabili in riferimento a ciascun lotto di produzione.

Il Responsabile di Quality Assurance è indipendente dalla Produzione, non riveste altri ruoli o incarichi al di fuori dell'istituzione, dell'applicazione, del mantenimento, dell'aggiornamento e del riesame del sistema di gestione per la qualità e non è investito di formali deleghe di funzioni.

Galentis S.r.l., essendo già dotata di un sistema di gestione della qualità, della sicurezza e dell'ambiente, costituito da molteplici procedure ed istruzioni operative, nella primavera del 2015 si è posta l'obiettivo di dotarsi del Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, al fine di rafforzare i presidi a tutela della legalità, di prevenire la commissione di taluni reati da parte dei propri amministratori e dipendenti e di evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal predetto Decreto.

Il Modello Organizzativo, pertanto, integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operativi in Galentis S.r.l., quali:

- il Codice Etico;
- le procedure aziendali e gli organigrammi aziendali;
- l'analisi dei rischi svolta mediante la disamina dei documenti ed i colloqui con i responsabili di funzione;
- il sistema dei controlli, che prevede la distinzione tra controllore e controllato e la tracciabilità delle operazioni;
- la formazione e l'informazione continua somministrata ai dipendenti.
- L'aggiornamento generale del proprio Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 intervenuto nella primavera del 2019, in considerazione delle modifiche legislative intervenute in merito all'elenco dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, delle indicazioni date dall'OdV e delle novità relative ai propri assetti organizzativi e gestionali.

Nell'estate del 2021 la Società ha inteso procedere ad un ulteriore aggiornamento del Modello Organizzativo, stante l'introduzione tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001 di alcune fattispecie in tema di reati tributari e di contrabbando.

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

1.6 L'ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

In sintesi, il Decreto prevede che la Società non risponda dei reati:

- nel caso in cui i soggetti apicali e/o subordinati abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi e nel caso in cui la Società provi di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati;
- se sia stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione: il c.d. Organismo di Vigilanza;
- se le persone abbiano commesso il reato, eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

1.7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il D.Lgs. n. 231/2001 contiene disposizioni volte a tutelare il dipendente od il collaboratore che segnali illeciti nel settore privato. In particolare, l'articolo 6, comma 2-bis (introdotto dall'art. 2 della L. n. 179/2017 "Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato"), richiede che il Modello di Organizzazione e di Gestione preveda:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del Decreto, di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; questi canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Con l'espressione "*whistleblower*" si fa dunque riferimento al dipendente o collaboratore il quale - rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, o essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali - presenti segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione, di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

Lo stesso comma 2-bis ha introdotto una serie di garanzie nei confronti degli autori di segnalazioni di reati o d'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione:

- **obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante:** l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 del Codice Civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (a fini esemplificativi e non esaustivi: indagini penali, tributarie od amministrative, ispezioni di organi di controllo);

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- **divieto di discriminazione nei confronti del Segnalante:** nei confronti del Segnalante non è consentita, né è tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente od indirettamente alla Segnalazione. Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare od arrecare pregiudizio al segnalato ovvero ad altri soggetti citati nella segnalazione. Costituisce altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, qualsiasi ipotesi di utilizzo improprio o d'intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto di questa particolare procedura;
- **tutela del Segnalato:** il soggetto oggetto di segnalazione di irregolarità interne dovrà essere informato dall'OdV, non appena possibile, dopo la registrazione dei dati che lo riguardano. In particolare, il Segnalato dovrà essere informato in merito: (i) ai fatti per i quali è accusato; (ii) all'ufficio od ai servizi che potrebbero ricevere la segnalazione nell'ambito della Società od in altri enti o società del gruppo di cui la Società fa parte e (iii) all'esercizio dei propri diritti di accesso e rettifica dei dati.

1.8 I C.D. REATI PRESUPPOSTO

Nella Sezione III del Capo I del D.lgs n. 231/2001 (artt. 24-26) sono elencati i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 D.LGS N. 231/2001)

- art. 314 C.P. (peculato);
- art. 316 C.P. (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316-*bis* C.P. (malversazione a danno dello Stato);
- art. 316-*ter* C.P. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato);
- art. 317 C.P. (concussione);
- art. 318 C.P. (corruzione per l'esercizio di una funzione);
- art. 319 C.P. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- art. 319-*bis* C.P. (circostanze aggravanti: quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità);
- art. 319-*ter*, co. C.P. (corruzione in atti giudiziari);
- art. 319-*quater* C.P. (induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 C.P. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 321 C.P. (pene per il corruttore);
- art. 322 C.P. (istigazione alla corruzione);
- art. 322-*bis* C.P. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati Esteri);
- art. 323 C.P. (abuso d'ufficio);
- art. 346-*bis* C.P. (traffico di influenze illecite);

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- art. 640, co. 2, n. 1 C.P. (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 640-*bis* C.P. (truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche);
- art. 640-*ter* C.P. (frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 356 C.P. (frode nelle pubbliche forniture);
- art. 2 L. n. 898/1986F (frode ai danni del Fondo agricolo europeo).

B) REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS D.LGS N. 231/2001)

- art. 491-*bis* C.P. (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria);
- art. 615-*ter* C.P. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- art. 615-*quater* C.P. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici);
- art. 615-*quinquies* C.P. (diffusione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- art. 617-*quater* C.P. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 617-*quinquies* c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- art. 635-*bis* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- art. 635-*ter* C.P. (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- art. 635-*quater* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici e telematici);
- art. 635-*quinquies* C.P. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- art. 640-*quinquies* C.P. (frode informatica del certificatore di firma elettronica);
- art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 (violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS N. 231/2001)

- art. 416 C.P. (associazione per delinquere);
- art. 416-*bis* C.P. (associazione di tipo mafioso);
- art. 416-*ter* C.P. (scambio elettorale politico-mafioso);
- art. 630 C.P. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 C.P. (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).

D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNO DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS D.LGS N. 231/2001)

- art. 453 C.P. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate);
- art. 454 C.P. (alterazione di monete);

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- art. 455 C.P. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate);
- art. 457 C.P. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- art. 459 C.P. (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati);
- art. 460 C.P. (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo);
- art. 461 C.P. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo e di carta filigranata);
- art. 464 C.P. (uso di valori di bollo contraffatti o alterati);
- art. 473 C.P. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni);
- art. 474 C.P. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 D.LGS N. 231/2001)

- art. 513 C.P. (turbata libertà dell'industria e del commercio);
- art. 513-*bis* C.P. (illecita concorrenza con minaccia di violenza);
- art. 514 C.P. (frodi contro le industrie nazionali);
- art. 515 C.P. (frode nell'esercizio del commercio);
- art. 516 C.P. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine);
- art. 517 C.P. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- art. 517-*ter* C.P. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale);
- art. 517-*quater* C.P. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

F) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS N. 231/2001)

- art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali);
- art. 2622 C.C. (false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori);
- art. 2623 C.C. (falso in prospetto);
- art. 2624 C.C. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione);
- art. 2625, co. 2 C.C. (impedito controllo);
- art. 2626 C.C. (indebita restituzione di conferimenti);
- art. 2627 C.C. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve);
- art. 2628 C.C. (illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante);
- art. 2629 C.C. (operazioni in pregiudizio dei creditori);
- art. 2629-*bis* C.C. (omessa comunicazione del conflitto di interessi);
- art. 2632 C.C. (formazione fittizia del capitale);
- art. 2633 C.C. (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori);
- art. 2635 C.C. (corruzione tra privati);
- art. 2635-*bis* C.C. (istigazione alla corruzione tra privati);
- art. 2636 C.C. (illecita influenza sull'assemblea);
- art. 2637 C.C. (aggiotaggio);

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

G) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE (ART. 25-QUARTER D.LGS N. 231/2001)

- art. 270 C.P. (associazioni sovversive);
- art. 270-*bis* C.P. e Leggi speciali (associazioni con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico);
- art. 270-*ter* C.P. (assistenza agli associati)
- art. 270-*quater* C.P. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*quinques* C.P. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
- art. 270-*sexies* C.P. (condotte con finalità di terrorismo);
- art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche o di everzione);
- art. 280-*bis* C.P. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- art. 289-*bis* C.P. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione);
- art. 2 Convenzione di New York del 9/12/1999.

H) MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER.1 D.LGS N. 231/2001)

- art. 583-*bis* C.P. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

I) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES D.LGS N. 231/2001)

- art. 600 C.P. (riduzione in schiavitù o in servitù);
- art. 600-*bis* C.P. (prostituzione minorile);
- art. 600-*ter* C.P. (pornografia minorile);
- art. 600-*quater* C.P. (detenzione di materiale pornografico);
- art. 600-*quater.1* C.P. (pornografia virtuale);
- art. 600-*quinques* C.P. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento ed alla prostituzione minorile);
- art. 601 C.P. (tratta di persone);
- art. 602 C.P. (acquisto e alienazione di schiavi);
- art. 603-*bis* C.P. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro);
- art. 609-*undecies* C.P. (adescamento di minorenni).

L) ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 (abuso di informazioni privilegiate);
- art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 (manipolazione del mercato).

M) OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 589 C.P. (omicidio colposo);
- art. 590, co. 3, C.P. (lesioni personali colpose).

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

N) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25-OCTIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 648 C.P. (ricettazione);
- art. 648-*bis* C.P. (riciclaggio);
- art. 648-*ter* C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
- art. 648-*ter.1* (auto-riciclaggio).

O) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 171, co. 1, lett. a) L. n. 633/1941 (messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa);
- art. 171, co. 3 L. n. 633/1941 (reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinata alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione);
- art. 171-*bis*, co. 1, L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o ai medesimi fini importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori);
- art. 171-*ter* L. n. 633/1941 (abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa);
- art. 171-*septies* L. n. 633/1941 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione);
- art. 171-*octies*, L. n. 633/1941 (fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale).

P) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 377-*bis* C.P. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria).

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

Q) REATI AMBIENTALI (ART. 25-DECIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 452-*bis* C.P. (inquinamento ambientale);
- art. 452-*quater* C.P. (disastro ambientale);
- art. 452-*quinquies* C.P. (delitti colposi contro l'ambiente);
- art. 452-*sexies* C.P. (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività);
- art. 452-*octies* C.P. (associazione per delinquere allo scopo di commettere reati ambientali);
- art. 452-*quaterdecies* C.P. (Attività organizzare per il traffico illecito di rifiuti);
- art. 727-*bis* C.P. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette);
- art. 733-*bis* C.P. (danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto);
- art. 137 D.Lgs n. 152/2006 (reati ambientali attinenti lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali);
- art. 256, co. 1, lett. a) e b), 3, 5, 4 e 6 D.Lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- art. 257, co. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 (bonifica dei siti);
- art. 258, co. 4, 2° periodo D.Lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- art. 259, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti);
- art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006 (sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
- art. 279, co. 5 D.Lgs. n. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione);
- art. 1 e 2 L. n. 150/1992 (traffico non autorizzato di esemplari ed incolumità di esemplari);
- art. 3-*bis* L. n. 150/1992 (falsificazione di certificati);
- art. 3, co. 6 L. n. 549/1993 (violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive);
- artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007 (inquinamento doloso ed inquinamento colposo da parte del comandante o dell'equipaggio di una nave).

R) IMPIEGO DI CITTADINI IRREGOLARI (ART. 25-DUODECIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 22, co. 12-*bis*, lett. a) D.Lgs. n. 286/1998 (utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno);
- art. art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).
- art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5 D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

S) RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 3, co. 3-*bis*, L. n. 645/1975 (discriminazione razziale).

T) FRODE SPORTIVA (ART. 25-QUATERDECIES D.LGS N. 231/2001)

- art. 1 della L. n. 401/1989 (frode in competizioni sportive);
- art. 4 della L. n. 401/1989 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa).

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

U) REATI TRIBUTARI (art. 25-*quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- art. 2, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 72/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante artifici);
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele);
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione);
- art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili);
- art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione)
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

V) CONTRABBANDO (art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* D.P.R. n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*ter* D.P.R. n. 73/1943);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 73/1943);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943);
- Circostanze aggravanti dei predetti delitti (art. 295, commi 2 e 3, D.P.R. n. 73/1943).

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | 15/10/2021 Rev.02 |
| | | |

2 IL MODELLO

2.1 LA COSTRUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preliminari suddivise in differenti fasi, dirette allo studio approfondito di Galentis S.r.l., al fine di pervenire alla realizzazione di un sistema di prevenzione e di gestione dei rischi di reato in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001.

Queste attività hanno comportato, oltre all'analisi dei documenti societari (statuto, visura camerale, manuali, procedure, organigrammi, ecc.), lo svolgimento di interviste e colloqui con i soggetti apicali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi che potrebbero dar luogo alla commissione di uno o più reati presupposto.

Gli aggiornamenti del Modello hanno incluso una profonda revisione dell'analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto in ambito aziendale, preceduta dalla disamina dei documenti societari modificati *medio tempore* e dallo svolgimento di interviste e colloqui con le diverse funzioni aziendali, allo scopo di verificare la coerenza delle previsioni del Modello all'attuale assetto organizzativo ed alle modifiche legislative intervenute.

2.2 LA FUNZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello, compresa l'attività di vigilanza svolta dall'O.d.V., consentono alla Società di ridurre il rischio di commissione dei reati e di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è quella di sviluppare la consapevolezza e la sensibilità nei destinatari che operino per conto o nell'interesse della Società di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme di legge ed alle procedure aziendali - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per Galentis S.r.l.-

Inoltre, con l'attuazione del Modello ed il relativo controllo, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza e l'irrogazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

2.3 L'ADOZIONE DEL MODELLO E LE SUCCESSIVE MODIFICHE

Galentis S.r.l. ha scelto di procedere all'adozione del Modello Organizzativo, la cui approvazione, integrazione e revisione competono al Consiglio di Amministrazione.

2.4 COMPOSIZIONE DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo è composto da:

- 1) Parte Generale
 - 2) Analisi dei rischi di commissione dei reati presupposto,
 - 3) Parte Speciale
 - 4) Codice Etico;
- Allegato A: Organigramma aziendale;
Allegato B: Procedura *Whistleblowing*.

Formano altresì parte integrante del Modello, di cui devono considerarsi come allegati organici nella versione più aggiornata:

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- gli organigrammi funzionali generale e specifici per la sicurezza del lavoro e la tutela dell'ambiente;
- i sistemi di gestione certificati di cui la Società è dotata;
- le procedure aziendali, le istruzioni operative, gli ordini di servizio.

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI GALENTIS

All'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, sono:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. In assenza di indicazioni, la Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, nominando tre componenti selezionati in base alle competenze professionali e di onorabilità.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere subito:

- sentenza di condanna anche non passata in giudicato ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i reati dolosi richiamati nel D.Lgs. n. 231/2001 o per altri reati dolosi, comunque, incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna anche non passata in giudicato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli della collaborazione di tutte le funzioni e strutture di Galentis S.r.l. ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all'Organismo di Vigilanza, tenuto conto delle richieste di quest'ultimo, che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio medesimo.

L'assegnazione del budget permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura di Galentis S.r.l., fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto l'Organo amministrativo ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello. All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Pertanto, a tale Organismo è affidato il compito di vigilare in generale:

1. Sull'efficacia del Modello e sulla sua adeguatezza rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati per cui trova applicazione il D.Lgs. n. 231/01;
2. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari;
3. sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali o normative.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni:

- a) effettuare verifiche mirate su specifiche attività a rischio, avendo libero accesso ai dati relativi;
- b) promuovere l'aggiornamento della mappatura dei rischi in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2001;
- c) monitorare le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale, promosse dalla funzione competente;
- d) raccogliere e gestire le informazioni necessarie a fornire un quadro costantemente aggiornato circa l'attuazione del Modello, unitamente alle segnalazioni di sospette violazioni del Decreto e del Modello, ivi comprese quelle elaborate ai sensi della L. n. 179/2017 (*whistleblowing*);
- e) esprimere, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e di controllo, una valutazione periodica sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati;
- f) segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Delegato le violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possano adottare i necessari interventi sanzionatori o di adeguamento, coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- g) rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni;
- h) vigilare sull'effettiva e corretta applicazione delle sanzioni disciplinari previste nei casi di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui è a conoscenza a causa dello svolgimento del suo incarico.

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | 15/10/2021 Rev.02 |
| | | |

3.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI E WHISTLEBLOWING

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che comunque siano rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.-

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative:
 - a. alla commissione - od al ragionevole sospetto di commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001;
 - b. alla violazione di norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, ancorché non costituenti reati presupposto;
 - c. a comportamenti che possono determinare una violazione del Modello.
 - d. al dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello e che a tal fine può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito od il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, che riferisca direttamente all'Organismo di Vigilanza. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni devono riguardare condotte illecite o di violazione del Modello fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. All'OdV deve essere trasmessa, per le valutazioni di competenza, anche l'eventuale documentazione sui fatti segnalati, nonché gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito;
 - e. all'Organismo di Vigilanza ed ai soggetti designati a suo supporto che, al fine di garantire riservatezza sull'identità del Segnalante, si impegnano a mantenere il più stretto riserbo sulle segnalazioni ed a non divulgare alcuna informazione che abbiano appreso in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni. Chiunque riceva una segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti, provvede a trasmetterla tempestivamente in originale all'OdV, utilizzando i canali preposti e criteri di massima riservatezza, idonei a tutelare l'onorabilità del Segnalante, delle persone segnalate e l'efficacia degli accertamenti;
 - f. all'Organismo di Vigilanza che valuta le segnalazioni ricevute e le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, redigendo un apposito verbale dell'incontro e motivando per iscritto eventuali decisioni di procedere o di non procedere ad una indagine interna;
 - g. ai Segnalanti in buona fede, da garantirsi contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed ai quali, in ogni caso, è assicurata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Galentis S.r.l. o delle persone accusate erroneamente od in mala fede.

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | 15/10/2021 Rev.02 |
| | | |

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti adottati da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti ed alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le modifiche organizzative e societarie;
- i cambiamenti relativi alle posizioni apicali (legali rappresentanti, dirigenti, delegati di funzione, procuratori speciali), al perimetro dei loro poteri decisionali e delle loro capacità di spesa;
- i cambiamenti relativi ai soggetti che rivestono una delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Datore di lavoro, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, eventuale delegato per la sicurezza del lavoro);
- il rilascio, rinnovo, sospensione o mancato rinnovo di certificazioni dei sistemi gestionali;
- il rilascio, rinnovo o mancato rinnovo, diffide, sospensioni o revoche di ogni autorizzazione/permesso essenziale per l'esercizio dell'attività;
- le notifiche alla Società di atti introduttivi di cause civili di rilevante importanza;
- le notifiche alla Società od ai suoi amministratori e dirigenti di atti emessi dalla Prefettura, dalla Questura, dall'ANAC o dalle altre Autorità Garanti nazionali.

Per quanto concerne le informazioni che devono essere trasmesse senza indugio all'Organismo di Vigilanza, si rinvia a quanto analiticamente indicato nella Parte Speciale del Modello, ferma restando la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di prevedere ulteriori obblighi informativi nel proprio Regolamento.

Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali, postale o informatico:

Organismo di Vigilanza di Galentis S.r.l.

Via delle Industrie n. 11

30020 - Marcon (Ve)

oppure: odv@galentis.it

Ogni informazione, segnalazione e relazione sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).

3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'efficacia ed osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione, per il tramite dell'Amministratore Delegato;
- immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati, una comunicazione da presentare al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato.

Gli incontri periodici con uno o più membri del Consiglio di Amministrazione devono essere pure documentati.

L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società s'impegna a promuovere la divulgazione del Modello nei confronti dei propri dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo.

I principi e i contenuti del Modello sono divulgati anche mediante corsi di formazione.

La struttura dei corsi di formazione è definita dalla Società di concerto con l'Organismo di Vigilanza. Le iniziative di formazione ed informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche (ad es. *e-learning*).

La Società s'impegna a divulgare il modello anche nei confronti di coloro con i quali intrattiene relazioni d'affari. L'impegno al rispetto dei principi del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società - dall'approvazione del presente Modello - dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'O.d.V. e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La predisposizione di un sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- a) violazione di norme di legge previste o richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001;
- b) violazione di procedure previste o richiamate dal Modello (ad esempio, non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.);

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 | |
| | | 15/10/2021 Rev.02 |

- c) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello od alle procedure ivi richiamate e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- d) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o delle procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale preesistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

L'Amministratore Delegato è il responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari. Le sanzioni irrogabili ai dipendenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL.

L'accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza dell'Amministratore Delegato.

5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale prende gli opportuni provvedimenti, tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee, compresa la sospensione o la revoca dall'incarico di Amministratore. In caso di violazione del Modello da parte di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa i soci di Galentis S.r.l.-

5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER

Ogni violazione del Modello da parte dei Consulenti o dei Partner è sanzionata secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs n. 231/2001.